Comune di San Nazzaro Sesia



Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 31/07/2020

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO

OGGETTO:

2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore diciotto e minuti zero nel Salone Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito in call conference il CONSIGLIO COMUNALE. All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO - Presidente	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere	Sì	
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere	Sì	
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere	Sì	
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere	Giust.	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere	Sì	
MALINVERNI ANGELO - Consigliere	Sì	
CRIVELLI MAURO - Consigliere	Sì	
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere	Sì	
DELBO' DARIO - Consigliere	Sì	
	Presenti	Assenti
	10	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO.

Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to: DOTT. ZANZOLA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Lì, 31.07.2020

Il responsabile del servizio interessato F.to: DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Lì, 31.07.2020

Il responsabile del servizio contabile F.to: Dott. Stefano Zanzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- Le deliberazioni sopra richiamate definiscono la procedura di approvazione del piano
 economico finanziario: il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario
 (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione; tale
 ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e
 provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; ARERA verifica
 la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva
 o può proporre modifiche;

PRESO ATTO, per quanto sopra, CHE:

- come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- è stato previsto, in sede di conversione del D.L 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione;

RICHIAMATI, pertanto i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita 2014) con cui è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, con componente – TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il DL Rilancio n. 34/2020 all'art. 138 prevedeva l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, convertito nella L. n. 77/2020 che, all'art. 106 comma 3 bis, prevede la proroga al 30 settembre 2020 del termine di approvazione del bilancio;

ATTESO che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato):

DATO ATTO che nella determinazione della percentuale di ripartizione dei costi il Comune ha utilizzato un metodo che propone di calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd).

DATO ATTO che il comma 660 della legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR 158/99;

ATTESO che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 8 del d.lgs. 22/1977 e necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio;

RILEVATA pertanto la necessita di assumere quale base di calcolo, l'ultimo Piano finanziario rimesso dal Consorzio Bacino Basso Novarese (CBBN) a valere sull'anno 2019, acquisito con prot. n. 215 del 18.02.2019, allegato alla presente Deliberazione (Allegato A), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di San Nazzaro Sesia;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 644 del 29.04.2020 con la quale il Consorzio Bacino Basso Novarese (CBBN) ha comunicato la possibilità di riconfermare per l'anno 2020 le tariffe già adottate per l'anno 2019, in attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari, provvedendo però entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020 secondo la nuova metodologia introdotta dalla delibera n. 443/2019 dell'ARERA.

VISTO che l'eventuale differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere conguagliato in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito dalla Legge 19.12.2019, n. 157 che ha introdotto all'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 il comma 683 bis che prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni in deroga al comma 683 del presente articolo ed all'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

VISTA la Deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/r/rif "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19", alle utenze non domestiche saranno inviate le prime due rate di acconto, per una percentuale del 100%, (fatte salve eventuali variazioni anagrafiche o di altra natura registrate in corso d'anno) fermo restando che il conguaglio a saldo dell'acconto sarà definito entro il 31/12/2020.

DATO ATTO che a seguito della trasmissione del P.E.F. a consuntivo 2020, da parte del gestore del servizio qualora risultassero delle variazioni rispetto al piano 2019, si provvederà alle necessarie variazioni;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato B), sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2020;

RITENUTO in fase di prima applicazione, di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con l'azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, che sarà stornata dal saldo 2020;

RITENUTO di prevedere n. 2 rate in acconto di pari importo con le seguenti scadenze di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l'acconto sarà calcolato applicando il 100% delle tariffe approvate per l'anno 2019 fermo restando che il conguaglio a saldo sarà definito successivamente all'approvazione del PEF anno 2020 e delle

relative tariffe, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1° rata in acconto TARI con scadenza al 15/09/2020; 2° rata in acconto TARI con scadenza al 31/10/2020; in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 15/09/2020;

Si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Delbò esprime il timore che il prossimo anno possano aumentare le tariffe e chiede come mai l'amministrazione non intenda aderire al progetto avviato con altri Comuni di riduzione delle tariffe.

Il Sindaco precisa che già nel 2018 è stato affrontato questo discorso con l'introduzione della tariffa puntuale come in tutti i comuni, partecipando ad un gruppo ristretto di Comuni del CBBN.

Il Comune di San Nazzaro ha aderito all'iniziativa , si sta attendendo le determinazioni del Consorzio Basso Novarese in merito.

L'assessore Fizzotti precisa che l'amministrazione è sempre stata favorevole a queste riduzioni.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA l'approvazione del regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto 1 luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Dopo ampia discussione con votazione favorevole di n. 7 consiglieri, contraria di n. 3 consiglieri (Malinverni Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato A Piano finanziario della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020, contenente la rilevazione dei costi per il servizio tributi;
- 3) di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020 come risultanti da prospetto allegato (Allegato B);
- 4) di prendere atto e pertanto di stabilire, salvo diverse indicazioni di legge, che il versamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020 sia effettuato in n. 2 (due) rate in acconto di pari importo con le seguenti scadenze di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l'acconto sarà calcolato applicando il 100% delle tariffe approvate per l'anno 2019 e che il saldo con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2020 saranno conguagliate in tre anni, così come previsto dal comma 5

dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1° rata in acconto TARI con scadenza al 15/09/2020; 2° rata in acconto TARI con scadenza al 31/10/2020; in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 15/09/2020;

- 5) di dare atto che si dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 6) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 7) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole di n. 7 consiglieri, contraria di n. 3 consiglieri (Malinverni Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì

31/07/2020

Il Presidente

Dott. F.to: ZANZOLA STEFANO

Il Vice Segretario Comunale

F.to: DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07-ago-2020

IL MESSO COMUNALE F.to: Sara Perri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-ago-2020 al 22-ago-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07-ago-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to: DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

E' copia conforme all'originale, in cart	a semplice, per uso amministrativo.
Lì,	II Vice Segretario Comuna